

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“SOCIETA’ ITALIANA DI TOSSICOLOGIA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”

ART.1 (Denominazione e sede)

E' costituito in forma di Associazione di promozione sociale, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, denominato **“SOCIETA’ ITALIANA DI TOSSICOLOGIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”**, in breve anche denominata **“SITOX A.P.S.”** ed in seguito definita “Associazione”, che assume la forma giuridica di Associazione autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, disciplinata dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge vigenti. Essa opera nel rispetto dei principi di democrazia, uguaglianza e partecipazione che informano il Terzo Settore.

L'Associazione utilizza nella propria denominazione, nonché in qualsiasi segno distintivo, atto, corrispondenza e comunicazione al pubblico, l'acronimo **"APS"** o la locuzione **"Associazione di Promozione Sociale"**.

L'Associazione ha la personalità giuridica.

L'Associazione ha sede legale in **Milano (MI)** ed ha durata illimitata nel tempo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo, con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti (RUNTS).

L'Associazione potrà istituire sezioni distaccate su tutto il territorio nazionale, mediante delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione opera a livello nazionale.

L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali avanzi di gestione devono

essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 5 del presente Statuto.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione e i suoi rappresentanti sono autonomi e indipendenti, anche rispetto all'esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

ART.2 (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART.3 (Associazione di Ricerca Scientifica)

L'Associazione si conforma ai requisiti richiesti alle associazioni e società di ricerca scientifica di cui al Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto

2017 “Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie (17A05598)” (GU n.186 del 10-8-2017).

L'Associazione è espressione della disciplina specialistica delle diverse professioni in ambito tossicologico.

L'Associazione pubblica i risultati della propria attività scientifica attraverso il proprio sito web istituzionale www.sitox.org che mantiene costantemente aggiornato.

ART.4 (Articolazioni territoriali)

L'Associazione, per raggiungere le proprie finalità, può costituire articolazioni territoriali prevedendone apposito regolamento.

ART.5 (Finalità e Attività)

L'Associazione opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro e non ha tra le finalità istituzionali alcuna tutela sindacale degli associati o che, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale in alcun modo.

Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, essa svolge in via principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi e di terzi, le attività di interesse generale previste dal presente statuto, in forma o di azione volontaria, o di mutualità, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono quindi in riferimento art.5 D.Lgs.117/2017:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 D. Lgs.117/2017 – lettera h);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 D. Lgs.117/2017 – lettera d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 D. Lgs.117/2017 – lettera i);

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione potrà:

- promuovere e diffondere in Italia e all'estero le scienze tossicologiche;
- promuovere la formazione e l'aggiornamento dei tossicologi;
- promuovere il ruolo del tossicologo nelle sedi istituzionali pubbliche e private responsabili della prevenzione e della protezione della salute umana e dell'ambiente;
- diffondere una corretta informazione nell'ambito di problematiche relative alla tossicologia;
- avere rapporti di collaborazione con altre organizzazioni scientifiche ed affini, nazionali ed internazionali, inclusi la Commissione Europea, Ministeri, Regioni e Aziende Sanitarie;
- organizzare corsi, conferenze, campagne educazionali, seminari a livello locale, nazionale ed internazionale;
- produrre e distribuire pubblicazioni e materiale divulgativo;

- elaborare progetti di ricerca, linee guida in collaborazione con organismi pubblici e privati nazionali ed internazionali;
- svolgere direttamente, o attraverso altri enti e/o associazioni scientifiche senza finalità di lucro, attività relative all'educazione continua rivolte ad operatori della sanità nazionale ed internazionale conformemente a quanto previsto per i corsi ECM dalle normative ministeriali nazionali ed internazionali;
- riconoscere, attraverso l'opera del Registro Nazionale dei Tossicologi Certificati (RENTIC), collegato al Registro della Federazione delle Associazioni Europee di Tossicologia (EUROTOX), la figura del tossicologo certificato, assicurare che i Tossicologi Certificati mantengano alti standard di competenza professionale e che la denominazione di Tossicologo Certificato sia ristretta alle persone che hanno soddisfatto la Commissione RENTIC per la loro competenza ed esperienza professionale;
- perseguire l'istituzione e l'accreditamento, congiuntamente con le istituzioni, dei servizi di tossicologia nell'ambito del servizio sanitario nazionale;
- tutelare gli aspetti etico-professionali, deontologici e culturali dei propri iscritti (escluse attività sindacali)
- attuare ogni altra iniziativa locale, nazionale ed internazionale, consona agli scopi statutari;

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'associazione svolge le attività descritte, sia avvalendosi dell'opera volontaria degli associati, sia attraverso accordi di collaborazione con altre associazioni, esperti, istituzioni scolastiche e

universitarie, fondazioni, enti e istituzioni locali, nazionali e internazionali, ONG, istituti di ricerca, esperti e imprese.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite, avvalersi della collaborazione di qualsiasi altra associazione aventi scopi analoghi, di enti privati ed enti pubblici in genere, anche tramite la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione stessa. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione può essere effettuata dal Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di

donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART.6 (Ammissione)

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e che si impegnino per consentirne la realizzazione. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione di persone giuridiche, altri Enti del Terzo Settore, altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore ai limiti di cui all'art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati ed è deliberata dal Consiglio Direttivo o da una Commissione appositamente designata da Consiglio Direttivo stesso.

L'avvenuta ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 30 (trenta) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla

costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

ART.7 (Gli associati)

Gli associati, anche chiamati soci, sono suddivisi nelle seguenti categorie: ordinari, sostenitori, onorari.

Sono soci Ordinari i cultori italiani e stranieri di tossicologia e discipline affini.

Sono soci Sostenitori le persone fisiche, giuridiche e/o gli enti che, oltre a versare la quota associativa annuale, favoriscono lo sviluppo della Associazione contribuendo alle attività con supporti finanziari.

Sono soci Onorari quei soci designati dal Consiglio Direttivo e/o proposti da almeno 10 soci, tra gli studiosi di tossicologia e discipline affini che abbiano conseguito particolari benemerienze.

Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo, quindi l'appartenenza a una qualsiasi delle categorie di soci prevista dal presente statuto attribuisce:

- a) il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
- b) il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale;
- c) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e del regolamento, nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo, il tutto senza limitazione alcuna.

Salva giusta causa, possono essere ammessi come associati, senza limitazioni, i cultori italiani e stranieri di tossicologia e discipline affini, in possesso dei requisiti di cui al presente statuto, che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, o in regime libero-

professionale, o che svolgono attività lavorativa nel settore della tossicologia o affini.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Gli associati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite successivamente nel presente statuto;
- votare in Assemblea, se iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

L'Associazione riconosce il diritto di associazione ai minori. In caso di socio minorenni, il relativo diritto di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso. La qualifica di socio minorenni non abilita all'esercizio dell'elettorato passivo per la nomina a cariche gestionali o sociali che comportino responsabilità civile.

I soci hanno il dovere di:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- versare la quota associativa ed eventuali contributi ordinari e/o straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea degli associati;
- prestare la loro opera a favore della Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti gli associati possono essere eletti quali membri degli organi sociali. Gli interessati alla posizione di Presidente e Consigliere devono comunicare la loro disponibilità con comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo almeno 7 giorni prima del giorno fissato per l'elezione del Consiglio Direttivo stesso. L'elezione avverrà in via prioritaria tra i candidati che hanno dichiarato la loro disponibilità; solo qualora non siano pervenute candidature in numero sufficiente alla costituzione del Consiglio Direttivo, sarà possibile procedere all'elezione di qualsiasi associato intenzi a candidarsi.

Le elezioni delle cariche sociali avvengono tramite votazioni a scrutinio segreto.

ART.8 (Volontario e attività di volontariato)

Il volontario svolge per libera scelta, per il tramite dell'Associazione, la propria attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art.17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART.9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione o per recesso.

In caso di decesso le quote non sono trasmissibili in capo agli eredi.

Il recesso da parte dei soci, da considerarsi unilaterale e non ricettivo, deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche via mail, senza preavviso alcuno e ha effetto immediato dalla data di ricezione della comunicazione.

L'esclusione dei soci può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, qualora l'associato tenga un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o commetta gravi violazioni degli obblighi statutari oppure ancora si trovi inadempiente del versamento, entro la scadenza prevista, della quota associativa e/o ogni altro contributo associativo ordinario e/o straordinario.

La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato

deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di tale comunicazione può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata a/r inviata all'indirizzo della sede legale dell'Associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato e la sua delibera conferma in modo definitivo l'esclusione oppure revoca "*ex tunc*" il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né di ogni altro contributo versato.

ART.10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario e Tesoriere;
- Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo (OGC), la cui nomina è obbligatoria al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017;
- l'Organo di Revisione Legale dei conti (OR), la cui nomina è obbligatoria al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

La nomina dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione può essere deliberata dall'Assemblea anche in assenza dei requisiti di legge, qualora lo ritenga opportuno per garantire una maggiore trasparenza o su richiesta di en-

ti finanziatori.

Tutte le cariche sociali, ad esclusione dell'organo di controllo e dell'organo di revisione, sono svolte a titolo gratuito. Ai membri degli organi associativi possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve essere effettuata garantendo criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.11 (L'Assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non potrà ricevere più di tre deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario fra i presenti, il quale provvederà alla redazione del verbale; la sua presenza non è necessaria qualora il verbale sia redatto da un Notaio.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo mediante avviso scritto da inviare almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire mediante posta elettronica (ordinaria o certificata), raccomandata, consegna a mano o ogni altra forma per la quale si possa dimostrare l'avvenuta trasmissione.

La convocazione può altresì essere effettuata, solo in aggiunta a quanto sopra previsto, tramite whatsapp o altre forme di applicazione social, pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione, oppure affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Organo Amministrativo ha tuttavia la facoltà di stabilire, nell'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, ed indicando i luoghi audio video collegati o comunque le piattaforme di audio video conferenza; il tutto a condizione che sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione simultanea e l'esercizio del diritto di voto.

È anche possibile l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione (ai sensi dell'art 25 D.Lgs. 117/2017 lettera h). E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- approvare il bilancio preventivo;
- approva il bilancio sociale (se e quando previsto);
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali amministrativi e di controllo, nominando direttamente il Presidente;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera eventuali regolamenti associativi e le loro variazioni oppure approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART.13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, mediante avviso scritto da inviare almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

In caso di particolare urgenza, l'assemblea può essere convocata con un preavviso di almeno 48 ore. L'assemblea si ritiene tuttavia validamente costituita qualora, in mancanza di regolare convocazione, risulti presente l'universalità degli associati, anche per delega, e se ne dia espresso riscontro nella redazione del verbale.

ART.14 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, mediante avviso scritto da inviare almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda

convocazione.

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti nel relativo libro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

In seconda convocazione delibera con la presenza di almeno i 2/4 (due quarti) degli associati iscritti nel relativo libro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

In terza convocazione, qualora nelle prime due non si raggiungesse il quorum costitutivo richiesto, la stessa è considerata valida con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) degli associati iscritti nel relativo libro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

Per le decisioni riguardanti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti nel relativo libro.

La devoluzione del patrimonio residuo deve avvenire a favore di altri enti del Terzo Settore, secondo i criteri definiti dall'Art. 25 del presente Statuto e previo parere dell'Ufficio del RUNTS, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART.15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli associati alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto Consiglieri nominati dall'Assemblea degli associati tra i soci medesimi.

I Consiglieri rimangono in carica due (2) esercizi e sono rieleggibili consecutivamente non più di una volta nella specifica funzione. Alla scaden-

za, il mandato è prorogato sino all'accettazione dell'incarico da parte del nuovo organo di amministrazione.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente persone fisiche maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, mediante avviso scritto contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da inviarsi a tutti i consiglieri almeno tre giorni prima della riunione; in casi di comprovata urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a ventiquattro ore. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione simultanea e l'esercizio del diritto di voto, in conformità a quanto previsto all'art. 9 in tema di Assemblea. Il Presidente è altresì tenuto a convocare senza ritardo l'organo amministrativo, ovvero a integrare l'ordine del giorno con specifici argomenti, qualora ne faccia richiesta motivata più di un terzo dei consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo quanto di seguito previsto.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, ma meno della metà degli stessi, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita o non esistente, il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, da tenersi entro i successivi 60 (sessanta), curando l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea entro quindici giorni, da tenersi entro i successivi trenta giorni, curando l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Segretario e il Tesoriere. Qualora il Tesoriere non venga appositamente nominato, la carica è rivestita dal Vicepresidente.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile, per quanto concerne le cause di ineleggibilità e decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Gli amministratori non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dall'associazione, così come previsto dal Decreto del 2 agosto 2017 del Ministero della Salute (GU n.186 del 10-8-2017).

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea degli associati.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio o rendiconto di esercizio oltre al bilancio preventivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

- predisporre il bilancio sociale qualora previsto, lo sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea degli associati per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS ed al suo aggiornamento;
- provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale; pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono il loro mandato a titolo gratuito e non possono essere retribuiti. Ai membri del Consiglio Direttivo possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a dare notizia al Consiglio Direttivo stesso di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in conflitto con l'attività dell'associazione precisando la natura, i termini, l'origine e la portata del conflitto stesso. Il membro in conflitto di interessi dovrà

astenersi dal compiere singolarmente operazioni in conflitto di interessi e parimenti non potrà partecipare alle votazioni nell'ambito del Consiglio Direttivo aventi ad oggetto operazioni in conflitto di interessi.

ART.16 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli associati, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, anche in assenza o impedimento di quest'ultimo, al membro del consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla formale convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Presidente cessa per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea degli Associati. In entrambi questi casi sarà compito dell'Assemblea degli Associati nominare la persona che subentra nella carica.

Il Presidente, al termine del suo mandato, acquisisce la carica di Past President che gli consente di partecipare alle sedute del successivo

Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 17 (il Vicepresidente)

Il Vicepresidente viene nominato dal Consiglio Direttivo, scegliendolo tra i membri dello stesso organo. Egli dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente cessa per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo stesso o dall'Assemblea degli Associati.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutti i casi in cui quest'ultimo si trova nella impossibilità di svolgere le proprie funzioni.

In caso di decesso del Presidente, il Vicepresidente acquisisce la carica di Presidente e quindi di legale rappresentante dell'associazione sino alla nomina da parte dell'Assemblea degli associati di un nuovo Presidente.

ART.18 (Il Segretario e il Tesoriere)

Il Segretario e il Tesoriere vengono nominati dal Consiglio Direttivo nel suo interno.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti, e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

In caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario.

Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere.

ART.19 (Il Comitato Scientifico)

L'Associazione istituisce apposito Comitato Scientifico con il compito di verificare e controllare la qualità della attività svolta e della produzione tecnico scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Il Comitato Scientifico è composto da un numero minimo di cinque (5) persone e massimo di nove (9) Persone, nominati dal Consiglio Direttivo ed i suoi Membri durano in carica massimo due (2) anni, non sono immediatamente rieleggibili e sottostanno alla previsione sul conflitto di interessi parimenti ai Membri del Consiglio Direttivo.

L'Associazione pubblica i risultati della propria attività scientifica attraverso il proprio sito web istituzionale www.sitox.org che mantiene costantemente aggiornato.

ART.20 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti

requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, se l'Associazione è tenuta alla sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.21 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro, qualora la revisione legale non sia affidata all'organo di controllo di cui all'articolo precedente.

Art.22 (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee degli Associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 23 (Risorse economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche o di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate patrimoniali;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessa-

ri al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;

- entrate da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, secondo modi e limiti stabiliti dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo che ne determina l'ammontare.

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La quota associativa annuale è fissata dal Consiglio Direttivo con propria delibera. Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente detta quota associativa, entro il termine stabilito dallo stesso Consiglio Direttivo. La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell'Associazione.

ART. 24 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre dell'anno medesimo. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea degli associati, in forma ordinaria, entro cinque (5) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico Nazionale del Terzo Settore entro le scadenze fissate dal citato registro. Qualora ricorrano specifici motivi per farlo l'approvazione del bilancio può essere effettuata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio consuntivo annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro i termini previsti dalla normativa di legge un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Ai sensi del Decreto Ministeriale 2 Agosto 2017 G.U. 186 del 10 agosto 2017, l'associazione è tenuta a pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente i bilanci preventivi, i consuntivi e gli incarichi retribuiti.

ART. 26 (Bilancio sociale)

Al superamento delle soglie di legge di cui all'art.14 del D.Lgs. 117/2017, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART.27 (Scritture contabili)

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART.28 (Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento dall'Associazione se adottato.

In conformità al principio di incompatibilità di cui all'art. 17, comma 3 del medesimo Decreto, l'instaurazione di un rapporto di lavoro con un associato comporta l'automatica esclusione del medesimo dal Registro dei Volontari per tutta la durata del rapporto contrattuale, restando preclusa al lavoratore qualsiasi attività di volontariato a favore dell'Ente.

ART.29 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 117/2017.

La copertura assicurativa costituisce condizione essenziale per l'espletamento dell'attività di volontariato. Il Consiglio Direttivo cura la tempestiva iscrizione

ne dei volontari nel registro e il costante aggiornamento delle posizioni assicurative, garantendo che la protezione sia effettiva sin dal momento dell'inizio della collaborazione.

ART.30 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla vigente normativa, la quale potrà nominare anche i liquidatori.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Runtis e salva diversa destinazione per legge, ad altri enti del Terzo Settore e comunque in osservanza dell'art. 9 del D.Lgs.117/2017.

ART.31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART.32 (Norma transitoria)

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.